

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN SEGUITO ALLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____

telefono _____ cell. _____

e-mail _____

legale rappresentante dell'associazione senza fini di lucro,

cod. fiscale/P.Iva _____,

ai sensi dell'art. 12 della Legge 04 agosto 1977 n. 517¹, dell'art. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616², dell'art. 96 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297³ e degli articoli 33 e 50 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44⁴

¹Legge 04 agosto 1977 n. 517 - Art. 12.

Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio

È abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297

²D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 - Art. 38.

Collaborazione tra regione, enti locali e Stato

Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

³D.Lvo 297/94 Art. 96 - Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche 1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22. 2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. 3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali. 4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. 5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. 6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

in caso di concessione d'uso dei locali scolastici richiesti con propria domanda del

DICHIARA

1. di considerarsi a tutti gli effetti subconsegnatario dei locali e delle attrezzature e di esserne unico responsabile durante il periodo di utilizzazione degli stessi da parte dell'associazione rappresentata;
2. di essere a conoscenza che i locali non potranno essere sub-assegnati a chiunque e a qualunque titolo pena l'immediata revoca del contratto;
3. che entro il 1 settembre e comunque prima del ritiro delle chiavi di accesso ai locali richiesti, presenterà, alla segreteria dell'istituto comprensivo e per conoscenza all'ufficio sport, un elenco per ogni struttura concessa con indicati nomi e recapiti (telefono, cellulare e-mail) di tutti i referenti della società che saranno in possesso delle chiavi e/o saranno delegati dalla società ad aprire/chiudere i locali
4. che le chiavi di accesso alla palestra/atrio saranno restituite alla segreteria istituto comprensivo di riferimento **entro 7 giorni** dal termine di concessione del locale
5. d'aver acceso polizza assicurativa RC con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione e di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare allo stato e al comune o a terzi, esonerando l'amministrazione comunale e l'istituzione scolastica da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi. E' consapevole che l'autorizzazione all'accesso alle strutture (e la conseguente consegna delle chiavi) è subordinata alla preventiva consegna della polizza assicurativa.

⁴**D.I. 44/2001 Art. 33** (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) 1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine: a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; e) all'adesione a reti di scuole e consorzi; f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; i) all'acquisto di immobili. 2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: a) contratti di sponsorizzazione; b) contratti di locazione di immobili; c) utilizzo di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; h) partecipazione a progetti internazionali. 3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Art. 50 (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico) 1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi. 2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. 3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo

6. che l'accesso al locale assegnato sarà subordinato alla presenza di un tecnico/dirigente/responsabile dell'attività (il cui nominativo figura nell'elenco di cui al punto 3) e che questi sarà responsabile dell'apertura e chiusura dell'edificio scolastico, vigilerà durante il tempo di utilizzo dei locali, farà rispettare il regolamento d'uso dei locali anche al fine di garantire l'ordine e la pulizia degli stessi, e segnalerà, all'ufficio sport, qualsiasi situazione degna di rilievo (eventuali danni, mancanza di pulizia ecc);
7. che al termine dell'utilizzo della struttura, il responsabile dell'attività attiverà l'impianto di anti intrusione salvo nel caso in cui sia già presente il responsabile della società che utilizzerà la palestra nella fascia oraria immediatamente successiva;
8. di assumersi l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e della utilizzazione di attrezzature ed impianti ai sensi del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nonché ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 ovvero ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 in caso di altre attività;
9. di non fare accedere il pubblico ai locali che verranno concessi in uso/di farlo accedere nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza;
10. che la scuola, l'amministrazione comunale ed il loro personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile per eventuali incidenti ed infortuni che possono accadere ai responsabili dell'associazione e a coloro che praticano le attività organizzate dalla stessa per effetto dell'uso dei locali e dell'attività esercitata;
11. di essere direttamente responsabile dei danni da chiunque arrecati durante gli orari di utilizzo dei locali;
12. di provvedere entro 10 giorni dalla contestazione di eventuali danni, effettuata dall'amministrazione comunale, al ripristino della situazione, pena la revoca della concessione. Il risarcimento dei danni alle attrezzature verrà fatto valere o mediante sostituzione diretta dell'attrezzatura danneggiata, o mediante versamento all'ente proprietario del suo controvalore equivalente aggiornato; il risarcimento dei danni causati ai locali ed agli infissi verrà invece corrisposto secondo quanto verrà stabilito dall'amministrazione comunale (ufficio manutenzione) valutando singolarmente la tipologia e l'entità del danno;
13. di essere a conoscenza e di accettare che nel caso di impossibilità da parte del comune di Seriate di individuare il gruppo responsabile dei danni, gli stessi saranno imputati, in misura proporzionale in base al tempo di concessione del locale, a tutti i gruppi che lo hanno utilizzato nel giorno in cui il danno si è verificato;
14. che in caso di necessità provvederà a posizionare armadi entro cui riporre il proprio materiale **solo dopo** formale autorizzazione da parte segreteria dell'istituto scolastico e/o ufficio Sport del Comune di Seriate,
15. ai sensi della Legge 3, art. 51 del 16 gennaio 2003 e del decreto legge 12 settembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 128 dell'8 novembre 2013, di impegnarsi a rispettare e a far rispettare di divieto di fumo

(sigarette elettroniche comprese) nei locali scolastici e alle aree all'aperto di pertinenza della scuola;

16. di attenersi rigorosamente agli orari, al periodo di utilizzo concessi e di utilizzare i locali esclusivamente per le attività indicate nella domanda di concessione;
17. di essere a conoscenza che in caso di indisciplinato utilizzo dei locali, la concessione può essere immediatamente revocata da parte dell'amministrazione comunale, senza alcun diritto di rimborso delle quote versate e di risarcimento danni per l'associazione rappresentata;
18. di essere a conoscenza che in caso di modificazione dell'orario di lezione o dell'introduzione di nuove attività scolastiche non adeguatamente svolgibili in altri locali, la concessione può essere immediatamente revocata da parte dell'amministrazione comunale, senza alcun risarcimento danni per l'associazione rappresentata, fatto salvo il diritto al rimborso delle quote versate per il periodo revocato

Seriate, _____

In fede
